



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 giugno 2021
(OR. en)

10172/21

PECHE 226

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 316 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, come previsto a norma dell'articolo 118 per il periodo 2015-2019

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 316 final.

All.: COM(2021) 316 final



Bruxelles, 22.6.2021
COM(2021) 316 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un
regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca, come previsto a norma dell'articolo 118 per il periodo 2015-2019**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, come previsto a norma dell'articolo 118 per il periodo 2015-2019

1. Introduzione e contesto

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹ ("il regolamento sul controllo") prevede un regime di controllo della pesca dell'UE per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca² (PCP). Insieme al regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)³ e al regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne⁴, il regolamento sul controllo stabilisce norme e misure per il controllo, l'ispezione e l'esecuzione sulla base di un approccio globale e integrato.

I portatori di interessi associati alla governance e all'attuazione del regime di controllo della pesca comprendono gli Stati membri, la Commissione europea, l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)⁵ e gli operatori commerciali. Il regolamento sul controllo si applica all'insieme della catena delle attività di pesca, dalla rete al piatto.

Il presente documento risponde all'obbligo giuridico per la Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento sul controllo negli Stati membri ogni cinque anni (articolo 118, paragrafo 2).

Nel 2017 la Commissione ha adottato la prima relazione sull'applicazione e valutazione del regolamento sul controllo che verteva sui primi cinque anni (2010-2014) dalla sua entrata in vigore⁶. Dalla valutazione è emerso che il regolamento sul controllo è essenziale per realizzare gli obiettivi della PCP e garantire l'applicazione delle misure di conservazione e di gestione. I principi e le disposizioni del regolamento sul controllo affrontano le cause che in passato hanno portato alla pesca indiscriminata e allo scarso rispetto delle norme sulla pesca. L'analisi effettuata in occasione della prima relazione ha inoltre evidenziato che gli Stati membri hanno attuato le disposizioni principali del regolamento sul controllo, ma che a causa della complessità delle norme e del tempo necessario per adattarvisi, l'attuazione di alcune disposizioni ha subito in alcuni casi un ritardo. La relazione ha anche concluso che, sebbene il regolamento sul controllo abbia contribuito a migliorare sia il regime di controllo della pesca sia il rispetto delle norme della PCP, esso non era del tutto adatto alla finalità per cui era concepito (cfr. sezione 3.1). Per rimediare alle carenze individuate, nel 2018 la

¹ [GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.](#)

² [GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.](#)

³ [GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.](#)

⁴ [GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.](#)

⁵ <https://www.efca.europa.eu>.

⁶ [COM\(2017\) 192 final.](#)

Commissione ha adottato una proposta di revisione del regime di controllo della pesca dell'UE⁷, attualmente in corso di negoziato presso il Consiglio e il Parlamento europeo.

La presente seconda relazione fornisce una veduta d'insieme dell'applicazione delle disposizioni fondamentali del regolamento sul controllo per il periodo 2015-2019.

Le informazioni presentate nel presente documento si basano: i) sui dati comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 118 del regolamento sul controllo⁸; ii) sulle osservazioni della Commissione provenienti da audit, verifiche e ispezioni effettuate in conformità del titolo X del regolamento sul controllo; iii) sulle informazioni derivanti dal follow-up di tali audit, verifiche e ispezioni; iv) sulle discussioni tenute nell'ambito dei gruppi di esperti sul controllo della pesca e sulla conformità; e v) su altre attività specifiche (ad esempio, workshop, riunioni).

2. Attuazione del regolamento sul controllo negli Stati membri

Gli Stati membri sono responsabili della corretta applicazione del regime di controllo della pesca. Nel periodo 2015-2019 gli Stati membri hanno continuato a migliorare l'attuazione del regolamento sul controllo. Sono stati apportati miglioramenti in settori in cui erano state individuate carenze nel precedente periodo di riferimento, in particolare: i) il sistema di sanzioni e di punti; ii) il controllo dei pescherecci di piccole dimensioni; iii) la comunicazione dei dati di cattura dei piccoli pescherecci; e iv) lo scambio di dati. Sebbene tali miglioramenti siano accolti positivamente, la digitalizzazione dei dati sulla pesca rimane incompleta e sono quindi necessari maggiori sforzi in questo ambito. Parimenti, nonostante i miglioramenti apportati ai sistemi di sanzioni degli Stati membri (anche attraverso l'istituzione di sistemi a punti), occorre fare di più per garantire l'applicazione e il rispetto effettivi ed uniformi di queste misure. Maggiori dettagli su questi punti sono forniti nelle sezioni seguenti.

2.1. Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e controllo della gestione della flotta

Per garantire che le attività di pesca siano attuate in linea con le norme della PCP, è necessaria una **licenza di pesca** e, qualora si applichino condizioni specifiche, un'**autorizzazione di pesca**. Il numero totale di licenze di pesca valide comunicate dagli Stati membri è diminuito leggermente nel 2015-2019, passando da quasi 96 000 licenze di pesca valide nel 2015 a circa 91 000 nel 2019. Durante questo periodo, gli Stati membri hanno comunicato la sospensione temporanea di più di 1 500 licenze di pesca e la revoca definitiva di più di 1 100. Il numero di autorizzazioni di pesca è aumentato passando da 30 500 nel 2015 a più di 38 500 nel 2019, con 154 sospensioni temporanee e 187 revoche permanenti.

Per assicurare un controllo efficace, gli Stati membri devono utilizzare un **sistema di controllo dei pescherecci (SCP)**, e i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a

⁷ [COM\(2018\) 368 final](#).

⁸ Una sintesi ampia e approfondita dei dati comunicati dagli Stati membri figura nella relazione di sintesi dei dati comunicati dagli Stati membri conformemente all'articolo 118 del regolamento sul controllo, disponibile all'indirizzo [Circabc \(europa.eu\)](#) accompagnata dalle relazioni originali trasmesse.

12 metri devono essere dotati di un dispositivo che consenta alle autorità competenti di localizzarli e identificarli automaticamente. Tuttavia alcuni pescherecci potrebbero essere esentati da questo requisito se: i) hanno una lunghezza fuori tutto compresa tra 12 e 15 metri e operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o ii) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto. L'analisi dei dati comunicati dagli Stati membri indica che, sebbene tale deroga sia ancora ampiamente applicata, la copertura del SCP per i pescherecci tra i 12 metri e i 15 metri di lunghezza fuori tutto è aumentata da circa il 35 % nel 2015 al 40 % nel 2019.

Il **controllo della potenza motrice** è un elemento chiave del regime di controllo della pesca dell'UE. La potenza motrice e la stazza lorda dei pescherecci sono i due indicatori di capacità regolati dal piano di entrata e di uscita⁹. Sono anche i due indicatori di capacità per i quali la PCP fissa dei massimali. Per queste ragioni, la gestione della capacità della flotta, compreso il piano di entrata e di uscita per il registro della flotta peschereccia dell'Unione¹⁰, dipendono dalla registrazione accurata e affidabile di questi due parametri. La precisione delle dichiarazioni della potenza motrice da parte degli Stati membri è fondamentale per garantire che non siano superati i limiti di capacità delle loro flotte e che quindi la capacità della flotta dell'UE resti compatibile con uno sforzo di pesca che eviti il sovrasfruttamento degli stock. Nel 2019 la Commissione ha pubblicato uno studio sulla verifica della potenza motrice in 15 Stati membri¹¹. Lo studio ha rivelato che la non conformità è diffusa in tutti gli Stati membri, le aree e i tipi di pescherecci inclusi nello studio. I risultati sollevano interrogativi sulla conformità generale degli Stati membri ai massimali di capacità di pesca e al piano di entrata/uscita. Lo studio ha anche confermato che le attuali disposizioni sul controllo della potenza motrice non sono del tutto adatte allo scopo. Inoltre le prove fisiche della potenza motrice sono costose e vincolanti, sia per le autorità sia per gli operatori. Queste prove fisiche spesso sono anche inefficaci, poiché la potenza motrice può essere modificata con discrezione durante o dopo il test. Sembra quindi opportuno passare a un sistema di "monitoraggio continuo del motore" almeno per alcuni segmenti di flotta. Il passaggio a tale sistema era già stato suggerito dalla Commissione nella sua proposta di revisione del regime di controllo della pesca.

Per controllare meglio i dati e la capacità della flotta a livello dell'UE, la Commissione ha aggiornato il registro della flotta dell'Unione^{12,13}. Il registro comprende una banca dati parzialmente disponibile al pubblico.

⁹ [GU L 169 del 30.6.2017, pag. 1.](#)

¹⁰ [GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9.](#)

¹¹ [https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a867cbac-8e90-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-99423821.](https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a867cbac-8e90-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-99423821)

¹² Per il pubblico, un file Excel con i dati della domanda è stato regolarmente pubblicato su Europa da giugno 2018. L'applicazione web attuale è stata lanciata nel dicembre 2019.

¹³ [https://webgate.ec.europa.eu/fleet-europa/index_en.](https://webgate.ec.europa.eu/fleet-europa/index_en)

2.2. Strumenti di comunicazione delle catture, pesatura e tracciabilità

Per facilitare un controllo efficace, i pescherecci dell'UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri hanno l'obbligo di tenere un **giornale di pesca**. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tale giornale deve essere in formato elettronico (e-logbook), anche se un'esenzione può permettere ad alcuni **pescherecci tra i 12 e i 15 metri** di lunghezza fuori tutto di usare un giornale di bordo su supporto cartaceo¹⁴. Sebbene l'uso del giornale di bordo su supporto cartaceo sia ancora diffuso, i dati mostrano una tendenza generale in calo. Il numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri che avevano un giornale di bordo elettronico è passato da 4 800 nel 2014 a quasi 8 700 nel 2019. Tale aumento è dovuto al maggior impiego dei giornali di bordo elettronici nei pescherecci tra i 12 e i 15 metri, nei quali il loro utilizzo è salito dal 30 % al 40 %. Inoltre la percentuale di pescherecci tra i 10 e i 12 metri di lunghezza fuori tutto che hanno usato giornali di bordo elettronici è passata da circa il 2 % nel 2014 all'11 % nel 2019.

Il controllo delle catture dei **pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri** deve essere effettuato mediante piani di campionamento, giornali di bordo su supporto cartaceo o note di vendita. La proporzione di pescherecci sottoposte a ciascuno di questi metodi di monitoraggio è rimasta abbastanza stabile nel corso del periodo di riferimento, con pochi punti percentuali di variazione da un anno all'altro. I piani di campionamento sono stati la tipologia di metodo di monitoraggio più utilizzata. Oltre a queste forme di controllo, alcuni Stati membri hanno introdotto i giornali di bordo elettronici, e sebbene il numero comunicato di questi tipi di pescherecci sia piuttosto esiguo, è passato da circa 100 nel 2015 a 450 nel 2019.

Poiché la comunicazione su supporto cartaceo è considerata inefficace e genera un notevole onere amministrativo¹⁵, la proposta della Commissione di revisione del regime di controllo della pesca dell'UE mira a digitalizzare integralmente la comunicazione in tutti i segmenti della flotta, in linea con la strategia digitale dell'Unione¹⁶. Le misure proposte in questo campo a livello di UE sono compatibili con le tecnologie disponibili. Le misure proposte hanno anche lo scopo di evitare distorsioni alla parità di condizioni, che potrebbero sorgere se gli Stati membri adottassero queste nuove tecnologie unilateralmente. In questo contesto, nel dicembre 2018 la Commissione ha organizzato un workshop sugli **strumenti digitali per la pesca artigianale**¹⁷. Il workshop ha riguardato: i) gli strumenti digitali destinati al controllo dei pescherecci; ii) gli strumenti digitali destinati alla comunicazione delle catture; e iii) una sessione incentrata sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) come meccanismo di finanziamento. Il workshop ha fornito un'opportunità per condividere: i) conoscenze; ii) migliori pratiche; e iii) tendenze e sviluppi sulle soluzioni digitali per il

¹⁴ Gli Stati membri possono esentare i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 12 e 15 metri che: a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza fino al loro ritorno in porto.

¹⁵ [SWD\(2018\) 280 final](#).

¹⁶ [Plasmare il futuro digitale dell'Europa | Plasmare il futuro digitale dell'Europa \(europa.eu\)](#).

¹⁷ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/workshop-digital-tools-small-scale-fisheries-brussels-4-5-december-2018-2018-11-30_en

monitoraggio e il controllo della pesca artigianale. Nel complesso, i partecipanti al workshop si sono mostrati favorevoli all'innovazione tecnologica, sebbene abbiano sollevato riserve sui costi e sulle economie di scala derivanti dall'installazione di strumenti digitali su una proporzione maggiore della flotta dell'UE. Su questo tema la proposta della Commissione per il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027^{18,19} sostiene l'acquisto e l'installazione di attrezzature per sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica sui piccoli pescherecci costieri²⁰ con un'aliquota di aiuto del 100 %.

Restano preoccupazioni sulla **tracciabilità**, sebbene siano stati compiuti progressi in questo campo e gli Stati membri abbiano cercato diverse soluzioni per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Vi sono delle lacune nella catena dell'informazione dovute all'uso continuo di informazioni su supporto sia cartaceo che elettronico e alla mancanza di armonizzazione delle norme in materia di dati. Tali lacune non sono ancora state rimediate. L'applicazione delle norme esistenti sulla tracciabilità conformemente al regolamento sul controllo si è rivelata problematica per molti Stati membri. Ciò è dipeso dai fattori seguenti: i) la mancanza di coordinamento tra le diverse autorità incaricate dei controlli nella catena di approvvigionamento; ii) le interpretazioni divergenti dell'applicabilità delle disposizioni sulla tracciabilità; e iii) la confusione sulle disposizioni relative alla tracciabilità previste dalla legislazione alimentare generale²¹. Queste risultanze confermano le conclusioni della precedente valutazione del regolamento sul controllo, che ha identificato nella mancanza di chiarezza dell'attuale quadro legislativo quale causa delle carenze nella sua attuazione. Tali constatazioni sono anche un'ulteriore conferma della pertinenza della proposta della Commissione di rivedere il regime di controllo della pesca. Per contribuire ad affrontare questi problemi, nell'ottobre 2019 la Commissione ha organizzato un **workshop sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**²². Il workshop ha riguardato: i) le modifiche proposte ai requisiti sulla tracciabilità nella revisione in corso del regolamento sul controllo; e ii) le presentazioni dei diversi sistemi e tecnologie attualmente attuati dagli Stati membri e dall'industria nel campo della tracciabilità dei prodotti della pesca. Tra i principali punti sollevati nel workshop figuravano l'importanza dell'interoperabilità tra i sistemi e il modo in cui garantire un'implementazione efficiente a beneficio di tutti gli interessati, vale a dire autorità, operatori e consumatori finali.

La gestione dei contingenti è uno dei principali pilastri della gestione della pesca nell'ambito della PCP. La precisione nella pesatura, registrazione e tracciabilità dei prodotti della pesca sono essenziali: i) a fini di controllo; ii) per il monitoraggio dell'utilizzazione dei contingenti;

¹⁸ [COM\(2018\) 390 final](#).

¹⁹ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/commissioner-sinkevicius-welcomes-provisional-political-agreement-european-maritime-fisheries_en

²⁰ La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati.

²¹ [GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1](#).

²² https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/traceability-fisheries-products-know-what-you-buy-2019-10-10_en.

e iii) per assicurare la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca. Gli audit e le verifiche della Commissione condotti in una serie di Stati membri²³ hanno evidenziato notevoli carenze nella **pesatura, registrazione e tracciabilità** delle catture. Tali carenze hanno: i) compromesso la parità di condizioni nell'applicazione delle norme tra gli Stati membri; ii) favorito il superamento dei contingenti; e iii) portato a dichiarazioni di catture inferiori al vero. Questi tre problemi compromettono gli obiettivi della PCP. La Commissione ha preso provvedimenti per rimediare alle carenze individuate (cfr. sezione 3.3) e continuerà a valutare l'applicazione da parte degli Stati membri delle norme sulla pesatura, sulla registrazione delle catture e sulla tracciabilità.

2.3. Programmi specifici di controllo e di ispezione (SCIP)

I **programmi specifici di controllo e di ispezione (SCIP)**, adottati dalla Commissione per cinque bacini marittimi dell'UE²⁴, sono stati attuati dagli Stati membri a livello nazionale e regionale. L'EFCA ha assicurato il coordinamento operativo delle attività di ispezione a livello regionale attraverso i piani d'impiego congiunto (JDP). Il numero totale di ispezioni effettuate nell'ambito dei JDP è quasi raddoppiato dal 2015 al 2019, con più di 32 000 ispezioni effettuate nel 2019. Anche la percentuale di presunte infrazioni²⁵ per le ispezioni sia in mare sia a terra è raddoppiata nello stesso periodo, con medie tra anni e bacini marittimi che variano dal 2 % a più del 24 %²⁶. La maggior parte delle presunte infrazioni individuate durante le ispezioni in mare e a terra del JDP riguardava la dichiarazione errata delle catture e la mancata conformità alle norme sulle misure tecniche²⁷. Nel 2019 le presunte infrazioni legate a registrazioni errate hanno rappresentato più del 40 % del numero totale di presunte infrazioni rilevate nel Mar Nero e nel Mare del Nord. Le infrazioni legate alle registrazioni errate hanno raggiunto quasi il 60 % delle presunte infrazioni nel Mar Baltico, e sono salite al 75 % nei JDP per le "acque occidentali" dell'Atlantico nord-orientale. Nel JDP per il Mediterraneo, le presunte infrazioni legate alla mancata conformità alle norme sulle misure tecniche hanno rappresentato il 30 % di tutte le infrazioni, mentre le registrazioni errate hanno rappresentato il 25 %, e il restante 45 % delle presunte infrazioni rilevate ha riguardato la non conformità alle norme di gestione o alla tracciabilità.

Negli ultimi anni l'intelligence nel controllo della pesca si è avvalsa dell'uso di **nuove tecnologie**, come le tecnologie di osservazione della terra. Nel 2019 l'EFCA ha utilizzato il **telerilevamento satellitare** per il rilevamento dei pescherecci, l'identificazione dei bersagli e altri compiti di monitoraggio specifici.

²³ Danimarca, Irlanda, Belgio e Paesi Bassi.

²⁴ L'Atlantico orientale e il Mar Mediterraneo; il Mar Nero; il Mar Baltico; il Mare del Nord e la divisione CIEM IIa; le acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale.

²⁵ Il termine "presunte infrazioni" si riferisce alle infrazioni rilevate da un ispettore e segnalate nel rapporto di ispezione, prima che una decisione sia presa dall'autorità competente o da un giudice.

²⁶ <https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/EFCA%20Annual%20Report%20for%20year%202019.pdf>.

²⁷ [GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.](#)

2.4. Controllo dell'obbligo di sbarco

L'**obbligo di sbarco**, entrato pienamente in vigore nel gennaio 2019, è uno degli elementi centrali della PCP riformata. Dalla sua introduzione graduale iniziata nel gennaio 2015, gli Stati membri hanno compiuto scarsi progressi nel controllare e far rispettare la sua applicazione. La Commissione ha condotto una serie di audit al fine di valutare le misure adottate dagli Stati membri per: i) garantire il controllo e l'esecuzione dell'obbligo di sbarco; e ii) assicurare l'esattezza della documentazione di tutte le catture. I risultati di tali audit (in parallelo con altre relazioni come: i) le relazioni di valutazione della conformità preparate dall'EFCA in cooperazione con i gruppi regionali di esperti sul controllo²⁸; ii) le relazioni degli Stati membri; e iii) le relazioni delle organizzazioni ambientaliste non governative) indicano tutti un basso grado di rispetto dell'obbligo di sbarco. Dalle risultanze emerge inoltre che vi è una notevole quantità di rigetti in mare illegali e non documentati in diversi bacini marittimi. Il buon esito dell'obbligo di sbarco dipende, tra l'altro, dall'introduzione da parte degli Stati membri di misure adeguate per garantire il controllo e l'esecuzione delle attività di pesca in mare. Tali misure promuovrebbero innanzitutto la conformità e incentiverebbero l'industria della pesca a evitare in primo luogo le catture indesiderate, che è un obiettivo della PCP. La telesorveglianza, che incorpora sensori e la televisione a circuito chiuso, si è dimostrata il mezzo più conveniente per gli Stati membri per garantire il controllo e l'esecuzione delle attività di pesca in mare. Per questo motivo, la proposta della Commissione di rivedere il regime di controllo della pesca dell'UE fornisce una base giuridica per l'uso obbligatorio e basato sul rischio della telesorveglianza quale mezzo più efficace ed efficiente in termini di costi per controllare l'obbligo di sbarco in mare. Nel 2019 l'EFCA ha elaborato, in collaborazione con gli Stati membri, orientamenti tecnici e specifiche minime per la telesorveglianza²⁹.

2.5. Ispezioni e misure di esecuzione

Il numero di **persone autorizzate dagli Stati membri a eseguire ispezioni sulla pesca** è passato da circa 12 750 nel 2015 a quasi 14 400 nel 2019, con una presenza di ispettori che va da circa 4 a 5 000 equivalenti a tempo pieno per Stato membro. Confrontando il rapporto tra ispettori della pesca a tempo pieno e a tempo parziale, circa 1 ispettore su 3 ha come compito principale il controllo della pesca. È difficile valutare un reale aumento del personale dedicato al controllo della pesca perché i poteri degli ispettori variano da uno Stato membro all'altro³⁰. Tuttavia alcuni Stati membri hanno sottolineato che gli ispettorati lamentano carenza di personale, che può compromettere l'efficacia dei loro sistemi di controllo.

²⁸ <https://www.efca.europa.eu/en/content/compliance-evaluation>.

²⁹ <https://www.efca.europa.eu/en/content/technical-guidelines-and-specifications-implementation-remote-electronic-monitoring-rem-eu>.

³⁰ Diversi tipi di agenti nazionali possono essere considerati ispettori, dagli ispettori di pesca specializzati alla polizia e agli agenti che lavorano come doganieri.

Gli Stati membri hanno riferito un totale di circa 450 000 **ispezioni** nel 2015-2019. Confrontando il rapporto delle ispezioni nei quattro luoghi principali, il 48 % è stato eseguito in porto/allo sbarco, il 26 % sul mercato, il 22 % in mare e il 4 % durante il trasporto.

Gli Stati membri hanno segnalato che 1 147 pattugliatori sono stati utilizzati per l'ispezione della pesca nel 2015, numero che è salito a 1 256 nel 2019, con un totale di quasi 100 000 giorni di pattugliamento in mare nel periodo di riferimento 2015-2019, rispetto ai 56 000 giorni di pattugliamento in mare comunicati per il 2010-2014. Inoltre gli Stati membri hanno anche segnalato un aumento dei velivoli di sorveglianza dedicati al controllo e alla sorveglianza della pesca, che sono passati da 72 nel 2015 a 76 nel 2019, con un totale di quasi 30 000 ore di sorveglianza effettuate nel periodo 2015-2019. Si è riscontrato anche un aumento nell'uso di nuove tecnologie per la sorveglianza della pesca. Nel 2015 due Stati membri hanno segnalato l'uso di droni, con un totale di 8 droni utilizzati, mentre nel 2019, sette Stati membri hanno utilizzato droni, con un totale di 39 dispositivi in funzione.

Nel periodo 2015-2019 gli Stati membri hanno identificato in totale più di 65 000 **presunte infrazioni**, con una cifra annuale che oscilla tra 12 000 e 14 000. Il numero di **infrazioni gravi** ha mostrato una tendenza generale all'aumento, passando da circa 3 000 nel 2015 a 3 500 nel 2019. In media, circa 1 ispezione su 10 ha individuato infrazioni.

Le infrazioni presunte più comuni sono quelle relative alla tracciabilità (28 %), seguite da quelle relative al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco (22 %) e da quelle relative alle norme sul controllo contenute nei piani pluriennali³¹ (20 %). Per le presunte infrazioni meno frequenti gli Stati membri non hanno segnalato pressoché alcuna infrazione relativa a: i) il controllo del regime dei prezzi e degli interventi; ii) l'organizzazione comune dei mercati; o iii) la pesatura dopo il trasporto.

Nel 2019 la Commissione ha avviato uno studio sui **sistemi di sanzioni** degli Stati membri³². L'obiettivo era fornire un'analisi approfondita e una valutazione del funzionamento dei sistemi di sanzioni nazionali, e in particolare sulle sanzioni applicate dagli Stati membri per le infrazioni commesse tra il 2015 e il 2019. I risultati dello studio indicano che il quadro giuridico necessario negli Stati membri è per lo più completo e che molti Stati membri hanno apportato miglioramenti al rispettivo quadro giuridico negli ultimi cinque anni. Alla fine del 2019 tutti gli Stati membri tranne uno disponevano di un sistema a punti per i titolari di licenze e i comandanti dei pescherecci. Tuttavia in alcuni Stati membri l'attuazione del **sistema a punti** è stata rinviata o non è ancora operativa. Inoltre vi sono differenze significative tra i paesi per quanto riguarda la durata dei procedimenti per le procedure di sanzionamento e nel livello delle sanzioni imposte. Tali risultati evidenziano che sebbene la situazione sia migliorata nel periodo 2015-2019 rispetto al 2010-2014, si dovrebbe fare di più per garantire condizioni di parità. Essi mostrano inoltre che si dovrebbe fare di più per garantire l'efficacia, la dissuasività e la proporzionalità delle sanzioni applicate in ogni Stato membro. Tra i suoi obiettivi principali, la revisione del regime di controllo della pesca

³¹ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/multiannual-plans_en.

³² Studio sui sistemi sanzionatori degli Stati membri per le infrazioni alle norme della politica comune della pesca, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfb452c8-c4df-11eb-a925-01aa75ed71a1>

proposta dalla Commissione nel 2018 punta a rimuovere gli attuali ostacoli normativi che impediscono la parità di trattamento degli operatori e la concorrenza leale nell'insieme dell'UE.

2.6. Dati e informazioni

Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione **i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca**. In questo modo è possibile monitorare il totale ammissibile di catture e l'utilizzo dei contingenti. Garantire la qualità dei dati è un elemento chiave del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Commissione per migliorare il monitoraggio dei contingenti, assicurando la qualità dei dati mediante un'adeguata convalida degli stessi e controlli incrociati. Per quanto riguarda l'obbligo di istituire un sistema automatizzato **di controllo incrociato e di convalida dei dati**, 22 Stati membri su 23 riferiscono di aver istituito un tale sistema, ma solo 12 di questi 22 hanno già automatizzato i loro sistemi. Altri sei Stati membri prevedono di farlo entro il 2021. Altri ritardi nell'automazione sono ancora osservati in quattro Stati membri. Alcuni Stati membri segnalano l'attuazione di controlli incrociati automatizzati come un importante risultato nel periodo 2015-2019.

Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dello scambio di dati, nel 2016 la Commissione ha stabilito un calendario vincolante per gli Stati membri per introdurre la **norma FLUX** (linguaggio della pesca per lo scambio universale) **per la gestione dei dati sulla pesca**³³. Con questo norma le organizzazioni regionali di gestione della pesca e i paesi di tutto il mondo possono per la prima volta utilizzare un unico codice universale per automatizzare la raccolta e la diffusione dei dati sulle catture della pesca. La norma è anche armonizzata con le norme utilizzate per le tasse e la tracciabilità degli alimenti. Negli ultimi cinque anni il livello di progresso nell'attuazione di FLUX è stato variabile tra gli Stati membri e tra i settori. Il sistema di scambio "strato di trasporto FLUX" (FLUX TL) è attualmente operativo nella Commissione e in 22 dei 23 Stati membri interessati. Tutti gli scambi di dati sulla pesca avvengono tramite una piattaforma centrale di scambio dati ospitata dalla DG MARE, e questa piattaforma può essere utilizzata per inviare alla Commissione dati e contenuti convalidati in formati standard. Gli scambi di dati in questi formati sono in atto o procedono bene nella maggior parte degli Stati membri per le categorie di dati seguenti: attività di pesca, note di vendita, posizione dei pescherecci, dati sulla flotta e dati aggregati sulle catture.

3. Attuazione da parte della Commissione

La Commissione ha svolto un ruolo chiave nell'aiutare gli Stati membri ad attuare il regolamento sul controllo e nel monitorare la loro conformità allo stesso. In particolare: i) ha permesso lo scambio di dati sulla pesca sviluppando l'infrastruttura informatica necessaria; ii) ha effettuato numerosi audit e verifiche e vi ha dato seguito; iii) ha assistito gli Stati membri nell'interpretazione della legislazione; e iv) ha organizzato numerosi gruppi di esperti sul controllo della pesca. Tutte queste attività, insieme al coordinamento operativo

³³ <http://www.unece.org/uncefact/unflux>.

offerto dall'EFCA, hanno contribuito sostanzialmente a migliorare l'attuazione del regolamento sul controllo durante il periodo di riferimento.

3.1. Elaborazione della legislazione e delle politiche

Nel 2017 la Commissione ha adottato la relazione sull'applicazione e la valutazione del regolamento sul controllo³⁴. In linea con l'articolo 118, paragrafo 3, la relazione ha valutato l'attuazione del regolamento e i suoi effetti sulla PCP a cinque anni dalla sua entrata in vigore. Nel contesto del programma sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT)³⁵ del 2015, la relazione ha anche valutato se il regolamento sul controllo fosse ancora adatto alla finalità cui è diretto, considerandolo in particolare dal punto di vista della semplificazione e della riduzione degli oneri normativi. I risultati hanno mostrato che, sebbene il regolamento sul controllo abbia contribuito a migliorare il regime di controllo della pesca e ad aumentare la conformità alle norme della PCP, esso non era del tutto adatto alla finalità per cui è stato concepito. La relazione ha evidenziato una serie di criticità che l'UE e i suoi Stati membri devono affrontare per garantire: i) la pesca sostenibile; ii) la parità di condizioni tra operatori; e iii) migliori sinergie con altre politiche, in particolare sull'ambiente e sui mercati. Una relazione speciale della Corte dei conti europea³⁶, una risoluzione del Parlamento europeo³⁷ e un parere della piattaforma REFIT³⁸ hanno anche dimostrato che il regime di controllo della pesca dell'UE presenta alcune lacune ed è complessivamente inadatto alla finalità per cui è stato concepito.

La Corte dei conti, in particolare, ha espresso preoccupazione per le questioni seguenti: i) l'accuratezza dei registri delle flotte degli Stati membri (per quanto riguarda la potenza motrice e la stazza lorda); ii) l'elevata dipendenza da sistemi inaffidabili di comunicazione delle catture su formati cartacei; iii) la mancanza di un monitoraggio efficace della flotta artigianale; iv) la necessità di creare una piattaforma di scambio di dati per agevolare la condivisione dei dati sulla pesca tra gli Stati membri; v) la mancanza di protocolli standardizzati di ispezione della pesca; e vi) la necessità di implementare un sistema di scambio di dati sulle infrazioni e le sanzioni tra gli Stati membri.

Nel giugno 2017 la Commissione ha avviato un'iniziativa politica per rivedere il regime di controllo della pesca dell'UE. Nel contesto di tale iniziativa, nell'ottobre 2017 la Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale, seguita da consultazioni mirate dei portatori di interessi nel novembre e dicembre 2017. Ciò ha portato la Commissione ad adottare nel maggio 2018 una **proposta di revisione del regime di controllo della pesca nell'UE**³⁹. La proposta intende: i) rafforzare le disposizioni

³⁴ [COM\(2017\) 192 final](#).

³⁵ Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive [SWD\(2015\)110 final](#)

³⁶ Relazione speciale "Controllo della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi" <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459>.

³⁷ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0407_IT.html.

³⁸ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xiv3acontrol_of_eu_fisheries.pdf.

³⁹ [COM\(2018\) 368 final](#).

sull'esecuzione delle norme; ii) garantire una maggiore qualità e una migliore condivisione dei dati e delle informazioni sulla pesca, in particolare per la pesca artigianale e ricreativa; iii) correggere le carenze rilevate rispetto alla PCP nel controllo dell'obbligo di sbarco; iv) ridurre gli oneri amministrativi; e v) rafforzare le sinergie con altre politiche. L'attuale analisi dell'attuazione del regolamento sul controllo per il periodo 2015-2019 mostra che tutte le questioni appena menzionate sono ancora rilevanti. La proposta è attualmente oggetto della procedura legislativa ordinaria ed è all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'utilizzare i benefici della trasformazione digitale a sostegno della trasformazione ecologica, gli obiettivi della revisione sono pienamente in linea con il Green Deal europeo⁴⁰. La proposta fa anche parte della strategia "dal produttore al consumatore" della Commissione⁴¹, nella misura in cui il regime rivisto di controllo della pesca combatterà contro le frodi alimentari e contribuirà alla sostenibilità alimentare attraverso un sistema di tracciabilità migliorato.

La valutazione REFIT ha evidenziato l'importanza degli SCIP. Tutti i portatori di interessi ritengono che gli SCIP siano indispensabili per eseguire ispezioni efficaci e per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nelle acque dell'Unione e internazionali. Nel 2017, in collaborazione con l'EFCA e gli Stati membri, la Commissione ha iniziato a lavorare per un nuovo approccio che avrebbe: i) razionalizzato gli SCIP esistenti⁴²; ii) esteso la loro copertura geografica e la loro portata, in linea con la PCP riformata; e iii) ridotto l'onere amministrativo. Ciò ha portato all'adozione, nel 2018, da parte della Commissione di nuovi SCIP⁴³ che riguardano tutti i bacini marittimi dell'UE e tutte le attività di pesca interessate dalle misure di conservazione e gestione della pesca dell'UE in tali bacini marittimi. In questo modo sono stati anche migliorati i JDP come piattaforma di coordinamento. È stata inoltre messa a punto una metodologia armonizzata di valutazione dei rischi per conseguire: i) un approccio coerente ai programmi di controllo e di ispezione all'interno di un bacino marittimo; e ii) la parità di condizioni per la pesca dei diversi Stati membri. La metodologia armonizzata⁴⁴ è stata elaborata dall'EFCA in collaborazione con gli Stati membri e si basa sulle possibili minacce di non conformità alle norme della PCP.

3.2. Dati e informazioni

Dal 2015 la Commissione ha dedicato notevoli risorse e sforzi allo sviluppo dell'infrastruttura informatica necessaria per consentire agli Stati membri di scambiare dati sulla pesca nel formato UN/FLUX. In linea con la raccomandazione della Corte dei conti⁴⁵ per migliorare la completezza e l'affidabilità dei dati sulla pesca, nel 2015-2019 la Commissione si è

⁴⁰ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

⁴¹ https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en.

⁴² [GU L 350 del 20.12.2012, pag. 99](#); [GU L 170 del 22.6.2013, pag. 66](#); [GU L 175 del 27.6.2013, pag. 61](#); [GU L 85 del 21.3.2014, pag. 15](#).

⁴³ [GU L 317 del 14.12.2018, pag. 29](#).

⁴⁴ <https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/Risk%20Assessment%20Methodology.pdf>.

⁴⁵ Raccomandazione 3 della relazione speciale n. 08/2017 dal titolo "Controlli della pesca nell'UE: occorre intensificare gli sforzi" <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459>.

concentrata sullo sviluppo e sull'attuazione dello strato di trasporto FLUX (FLUX TL)⁴⁶. Questo progetto si è rivelato impegnativo perché le prime versioni di FLUX TL non erano in grado di gestire il crescente volume di dati scambiati. Con ogni nuova versione, il software FLUX TL ha migliorato le sue capacità. Gli aggiornamenti più recenti soddisfano le esigenze richieste e offrono più vantaggi tecnici, come ad esempio una pagina di monitoraggio. La Commissione ha anche svolto un ruolo decisivo nel proporre i documenti di attuazione che contengono le norme dettagliate per gli scambi di dati. Tali documenti sono concordati con gli Stati membri attraverso il gruppo di esperti "ERS e gestione dei dati".

La Commissione ha anche sviluppato dei formati standardizzati per lo scambio di dati sulle autorizzazioni di pesca e sui rapporti di ispezione. Il sistema LICENSE per lo scambio di autorizzazioni di pesca tra Stati membri, terzi e la Commissione è diventato operativo nel dicembre 2020. È previsto un ampliamento per consentire lo scambio di rapporti di ispezione entro la metà del 2021.

Su richiesta del Parlamento europeo, nel novembre 2019 la Commissione ha avviato un progetto pilota per sviluppare e testare un "Sistema di controllo delle catture di spigola praticate nell'ambito della pesca ricreativa"⁴⁷. Un contraente esterno ha sviluppato uno strumento informatico integrato per permettere ai pescatori ricreativi di informare rapidamente le autorità nazionali sulle loro catture giornaliere registrandole. Per ricevere questi dati di cattura è stata messa a punto una piattaforma web (RecFishing.eu), che sarà ulteriormente ampliata grazie ai risultati positivi ottenuti dal progetto pilota. I risultati sono stati presentati al webinar "Monitoraggio e controllo della pesca ricreativa" svoltosi nel dicembre 2020⁴⁸.

3.3. Attività di verifica ed esecuzione delle norme da parte della Commissione

Gli Stati membri devono fare in modo di disporre di sistemi efficaci di controllo della pesca. È responsabilità della Commissione controllare e fare rispettare la corretta applicazione del regolamento sul controllo e delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Al fine di verificare l'efficacia dei loro sistemi di controllo e la conformità alle norme della PCP da parte degli Stati membri, i funzionari della Commissione effettuano verifiche, ispezioni autonome e audit. Durante il periodo 2015-2019 la DG MARE ha effettuato negli Stati membri circa 150 visite in loco, in gran parte **audit**. Particolare enfasi è stata dedicata agli aspetti seguenti: i) il corretto funzionamento delle procedure di registrazione delle catture; ii) le procedure di pesatura; iii) le misure messe in atto per controllare l'obbligo di sbarco; iv) monitoraggio e controllo della flotta esterna; e v) verifica della potenza motrice.

Sono inoltre state effettuate **missioni di verifica e audit** per controllare l'attuazione delle misure di controllo per specifiche attività di pesca, nelle quali sono emersi problemi ed è stata

⁴⁶ FLUX TL è il software utilizzato per lo scambio di dati sulla pesca tra gli Stati membri, la Commissione europea e l'EFCA.

⁴⁷ <https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/01f3d94d-4019-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-180378385>.

⁴⁸ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/webinar-recreational-fisheries-monitoring-and-control-2020-12-04_en.

richiesta un'azione urgente, come per il tonno rosso nel Mar Mediterraneo, il merluzzo e il salmone nel Baltico e la pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico nel Mare del Nord. Sono stati eseguiti controlli per indagare su presunte violazioni della legislazione dell'UE sulla pesca, comunicate mediante denunce. Inoltre sono stati compiuti sforzi per affrontare le carenze individuate nella corretta attuazione delle disposizioni in materia di sanzioni e dei sistemi di punti.

Tra il 2019 e il 2020 la Commissione ha chiesto a due Stati membri di avviare **indagini amministrative**. La prima indagine doveva riguardare i punti deboli rilevati nella pesatura e nelle misure di controllo per la pesca pelagica e la pesca ricreativa del tonno rosso⁴⁹. La seconda indagine doveva riguardare le carenze del sistema di controllo dell'allevamento del tonno rosso⁵⁰.

In molti casi, le risultanze degli audit e delle missioni di verifica sono state affrontate con successo dagli Stati membri nel contesto di dialoghi bilaterali informali (noti anche come **casi EU Pilot**). Tra il 2015 e il 2018 la Commissione ha aperto sette casi EU Pilot per sei Stati membri, di cui uno è ancora in corso. Tali casi Pilot riguardavano: i) l'attuazione di un piano d'azione; ii) l'attuazione del sistema di punti in due Stati membri; iii) il controllo della flotta che opera nella Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC); iv) comunicazione delle catture; e v) il controllo della potenza motrice in due Stati membri. Nel 2019 la Commissione ha aperto 24 casi EU Pilot che riguardano un totale di 17 Stati membri. Di questi, otto riguardavano il controllo della flotta esterna degli Stati membri, quindici il controllo della potenza motrice e uno il sistema di sanzioni e di punti. Inoltre nel 2020 la Commissione ha aperto altri tre casi EU Pilot che riguardano tre Stati membri, due dei quali relativi all'ingabbiamento del tonno rosso e uno relativo al controllo della flotta esterna.

Se la Commissione individua delle carenze nei sistemi di controllo degli Stati membri, che richiedono più impegno e tempo per essere risolte dagli Stati membri, essa elabora dei **piani d'azione** per quegli Stati membri. Nel periodo 2015-2019 la Commissione ha stilato nove nuovi piani d'azione⁵¹, mentre nello stesso periodo sei degli otto piani d'azione avviati prima del 2015 sono stati chiusi⁵². Alla fine del 2019 i piani d'azione in corso riguardavano 11 Stati membri⁵³, e quattro nuovi piani d'azione sono stati aperti nel 2020⁵⁴. I 15 piani d'azione in corso riguardano: i) le carenze individuate nel sistema di registrazione delle catture; ii) i sistemi di sanzioni; iii) il processo di gestione dei rischi; iv) i sistemi computerizzati di convalida dei dati/controllo incrociato automatico; e v) i requisiti relativi alla tracciabilità.

⁴⁹ Irlanda.

⁵⁰ Croazia.

⁵¹ Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo

⁵² Bulgaria, Italia, Lettonia, Malta, Romania, Spagna.

⁵³ Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo.

⁵⁴ Bulgaria, Romania, Slovenia, Svezia.

Infine nel periodo 2015-2019 la Commissione ha avviato tre **procedure d'infrazione** contro gli Stati membri. Tali procedure riguardavano: i) il controllo della flotta nelle acque della zona dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)⁵⁵; ii) l'attuazione del sistema di punti⁵⁶; e iii) la conformità alla clausola di esclusività e il controllo della flotta che pesca in Africa occidentale⁵⁷. Due di queste procedure sono state chiuse nel 2019 e nel 2020⁵⁸, mentre una⁵⁹ è ancora in corso. Una procedura d'infrazione avviata nel 2014 sulla conformità al sistema di registrazione e pesatura delle catture è ancora aperta⁶⁰. Nel 2020 la Commissione ha avviato tre ulteriori procedure d'infrazione: una sul controllo degli allevamenti nella pesca del tonno rosso⁶¹, e due sul sistema di registrazione e pesatura delle catture⁶².

Una delle procedure d'infrazione ha determinato una sospensione ex ante dei fondi di controllo del FEAMP, mentre le missioni di verifica sulla pesca del salmone nel Baltico hanno portato a una decisione di esecuzione sul recupero⁶³ per uno Stato membro.

4. Controllo della pesca e attuazione della PCP e del FEAMP

Il regolamento sul controllo è uno dei pilastri principali nell'attuazione della PCP perché stabilisce le norme per la comunicazione delle catture. Tali norme sono essenziali per verificare la conformità ai limiti di cattura adottati annualmente. Durante il periodo 2015-2019 la Commissione ha semplificato il processo legale per realizzare trasferimenti di contingenti. Oltre ai miglioramenti delle risorse dedicate dagli Stati membri alla comunicazione, questo processo legale semplificato ha reso il sistema di trasferimento dei contingenti più trasparente ed efficiente. Ciononostante occorre continuare a migliorare la comunicazione dei trasferimenti e delle detrazioni nel contesto degli accordi internazionali, che talvolta manifesta incoerenze.

L'attuazione di un regime di controllo della pesca dell'UE è sostenuta dal FEAMP⁶⁴. Nell'ambito del FEAMP, gli Stati membri hanno stanziato collettivamente 567,9 milioni di EUR per le operazioni di controllo ed esecuzione nel periodo 2014-2019. Alla fine del 2019 gli Stati membri avevano impegnato 375,8 milioni di EUR da spendere⁶⁵, pari al 66,2 % del bilancio totale del FEAMP previsto per queste misure. Tra i numerosi tipi di investimento, i

⁵⁵ Portogallo.

⁵⁶ Irlanda.

⁵⁷ Italia.

⁵⁸ Italia e Portogallo.

⁵⁹ Irlanda.

⁶⁰ Danimarca.

⁶¹ Malta.

⁶² Belgio e Paesi Bassi.

⁶³ [GU L 56 del 27.2.2020, pag. 1.](#)

⁶⁴ [GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.](#)

⁶⁵ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/eu-funding-fisheries-aquaculture-and-processing-sectors-how-have-member-states-used-it-2020-12_en.

primi tre sono stati: i) acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie; ii) ammodernamento e acquisto di pattugliatori, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza; e iii) costi operativi. Questi tre tipi di investimento hanno attratto cumulativamente il 70 % degli impegni totali. Va osservato che, sebbene la priorità UE in cui rientra il controllo (priorità dell'Unione 3, "Favorire l'attuazione della PCP") registri il più alto tasso di assorbimento di tutti i fondi per la pesca, il tasso di assorbimento del 46,8 % è comunque basso in termini assoluti, e per il periodo 2021-2027 la Commissione auspica una migliore attuazione sia dell'attuale FEAMP sia del nuovo FEAMPA. In questo contesto, sono stati forniti orientamenti per la programmazione del FEAMPA⁶⁶, e sono state stanziati potenziali spese di bilancio per "migliorare l'esecuzione delle norme e il controllo della pesca e la fornitura di dati", compresi lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie efficaci e innovative per il monitoraggio della pesca⁶⁷.

5. Coordinamento con gli Stati membri, l'EFCA e i partner terzi nei consessi internazionali

L'applicazione efficace ed efficiente del regime di controllo della pesca richiede una costante interazione e collaborazione tra gli Stati membri, la Commissione e l'EFCA. Richiede anche la cooperazione a livello internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni regionali di gestione della pesca.

La Commissione discute regolarmente dell'attuazione del regolamento sul controllo con gli Stati membri e l'EFCA in seno al **gruppo di esperti sul controllo della pesca**. Le questioni relative all'esecuzione delle norme sono discusse all'interno del **gruppo di esperti sulla conformità**, mentre gli sviluppi e l'implementazione informatici sono discussi nel **gruppo di esperti "ERS e gestione dei dati"**.

A livello dell'UE, la **Commissione e l'EFCA** collaborano strettamente per assicurare la corretta attuazione del regime di controllo della pesca, scambiando informazioni e dati e partecipando a varie riunioni sul controllo della pesca. La Commissione partecipa in particolare: i) alle attività organizzate dai gruppi regionali di esperti sul controllo e dall'EFCA per attuare il JDP; e ii) al gruppo di lavoro sui rapporti elettronici di ispezione e sorveglianza.

Quale leader mondiale nella governance degli oceani e strenuo difensore contro la pesca INN, l'UE è attiva nella promozione di una migliore governance degli oceani, comprese le misure di controllo. In linea con l'agenda internazionale per la governance degli oceani⁶⁸, la

⁶⁶ [SWD\(2020\) 206 final](#) - Allegato

⁶⁷ Gli investimenti suggeriti per l'esecuzione delle norme e il controllo includono: i) il controllo e il monitoraggio dell'obbligo di sbarco; ii) il controllo della pesatura; iii) la sorveglianza delle acque marittime; iv) la tracciabilità, il monitoraggio e il controllo della flotta artigianale; v) e la verifica del motore. Altri investimenti suggeriti includono la telesorveglianza, tra cui: i) CCTV; ii) software di riconoscimento automatico; iii) droni; iv) immagini satellitari ad alta risoluzione; v) tecnologia blockchain; vi) ERS portatili; e vii) dispositivi e sistemi per il monitoraggio continuo delle prestazioni del motore.

⁶⁸ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/international-ocean-governance_en L'azione 7 dell'agenda esorta a "contrastare la pesca illegale e a rafforzare la gestione sostenibile delle risorse alimentari degli oceani a livello globale" https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/international-ocean-governance_en.

Commissione lavora a stretto contatto con partner di tutto il mondo, come le organizzazioni regionali di gestione della pesca⁶⁹ e le organizzazioni internazionali⁷⁰. La Commissione lavora anche bilateralmente con i paesi terzi che hanno stipulato con l'UE accordi di pesca⁷¹ e con i paesi terzi nell'ambito dei dialoghi in materia di pesca INN⁷² al fine di: i) assicurare la conformità della pesca; ii) applicare le norme più recenti per il controllo della pesca e lo scambio di dati⁷³; e iii) garantire un adeguato follow-up dei casi di non conformità.

6. Conclusioni

Il controllo della pesca è essenziale per raggiungere gli obiettivi della PCP e per assicurare condizioni di parità tra gli operatori. Durante il periodo 2015-2019 gli Stati membri hanno compiuto progressi nell'attuazione del regolamento sul controllo. I miglioramenti includevano: i) metodi di controllo più moderni, compreso un maggiore uso del SCP e dell'ERS per il monitoraggio, il controllo e la segnalazione dei pescherecci; e ii) controlli incrociati automatizzati dei dati sulla pesca. Gli Stati membri si sono anche adoperati per migliorare i loro sistemi di sanzioni, sebbene il livello di attuazione di tali sistemi sanzionatori, che non è uguale in tutti gli Stati membri, non favorisca la parità di condizioni. La Commissione e l'EFCA hanno aiutato gli Stati membri a: i) sviluppare nuovi strumenti informatici; ii) armonizzare le loro metodologie di valutazione del rischio; e iii) coordinarsi a livello operativo. Inoltre l'attuazione del FEAMP ha fornito un sostegno finanziario per il controllo, contribuendo all'acquisto, all'installazione e allo sviluppo di tecnologie e alla modernizzazione dei metodi di controllo negli Stati membri.

Nonostante i significativi miglioramenti, restano delle carenze nell'applicazione del regolamento sul controllo. Tali carenze si possono riscontrare negli ambiti seguenti: i) disposizioni sul controllo e verifica della potenza motrice; ii) pesatura; iii) obblighi di sbarco; iv) controllo della flotta esterna; e v) applicazione di sanzioni. Nei prossimi anni, la Commissione si concentrerà sull'ulteriore attuazione di queste misure. Continuerà inoltre a lavorare sull'esecuzione e la piena attuazione della PCP e su un controllo e un'esecuzione efficaci, in linea con la lettera di missione della presidente von der Leyen al commissario Virginijus Sinkevičius⁷⁴. La Commissione intende altresì: i) verificare l'applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità, in linea con la strategia "dal produttore al consumatore"; ii) verificare il controllo dei regimi di gestione dello sforzo di pesca; e iii) promuovere la

⁶⁹ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en.

⁷⁰ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements_en.

⁷¹ https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements/sustainable-fisheries-partnership-agreements-sfpas_en.

⁷² https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/illegal-fishing_en.

⁷³ Grazie agli sforzi messi in atto dall'UE, la NEAFC ha adottato la norma FLUX per lo scambio di dati nel novembre 2018. La Commissione ha anche dato avvio ai negoziati sull'introduzione della norma UN/FLUX in vari consessi bilaterali, tra cui con la Norvegia e le Fær Øer.

⁷⁴ https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-sinkevicius-2019-2024_en.pdf.

sperimentazione e lo sviluppo di tecnologie intelligenti applicate al controllo, in linea con il Green Deal europeo. Infine la Commissione collaborerà con l'EFCA per: i) sviluppare metodologie per la valutazione della conformità all'obbligo di sbarco; e ii) armonizzare le metodologie impiegate nell'attuazione dei piani di campionamento per la pesatura. Per quanto riguarda la revisione del regime di controllo della pesca, la Commissione continuerà a collaborare con il Consiglio e il Parlamento per rafforzare, modernizzare e chiarire le norme attuali.